



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCKSIA, PAGLINI, BERTOROTTA, CASTALDI, CATALFO, MANGILI, SERRA, DONNO, SCIBONA, LEZZI, BUCCARELLA, TAVERNA, MORRA, MARTON, BOTTICI, BULGARELLI, CIOFFI, AIROLA, VACCIANO e CIAMPOLILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2014

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, per l'introduzione del divieto di utilizzo dei richiami vivi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende porre fine a una pratica particolarmente crudele legata alla caccia, quella dell'utilizzo dei richiami vivi.

Ogni anno migliaia di uccelli migratori, in particolare allodole, cesene, merli, tordi, colombacci e pavoncelle, vengono catturati, rinchiusi in piccole gabbie e accecati per far sì che perdano il senso dell'orientamento nel tempo e nello spazio e possano cantare anche fuori stagione al fine di richiamare altri loro simili.

Questo metodo di caccia è vietato dalla normativa europea, in particolare dalla direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e l'Italia è stata sottoposta per questo alla procedura d'infrazione n. 2014/2006

ENVI, giunta alla fase di parere motivato *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Unione europea, in data 26 novembre 2014, ha concesso allo Stato italiano due mesi per adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità alla direttiva uccelli e se non ottempererà a tale obbligo la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di vietare completamente la barbara pratica dell'utilizzo dei richiami vivi ed evitare il deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di utilizzo di richiami vivi)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati».

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;

f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;

h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;

i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;

l) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «richiami non autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «richiami vivi».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli animali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati cattu-

rati o sono allevati ai fini di utilizzo come richiamo vivo sono rimessi in libertà ovvero, qualora ciò non sia possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.